

Regolamento di prova finale

Emanato con D.D. n° DD-2026004 del 24/04/2026

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Requisiti e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale
- Art. 3 – Caratteristiche della prova finale
- Art. 4 – Relatore
- Art. 5 – Commissione giudicatrice
- Art. 6 – Valutazione della prova finale
- Art. 7 – Entrata in vigore e validità del regolamento



Art.1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento della prova finale dei Corsi di studi organizzati presso l'Accademia Unidee di Biella (in seguito Accademia).
2. Il Regolamento si applica ai Corsi triennali di Arte contemporanea e di Moda sostenibile.
3. Le strutture didattiche competenti sono il Dipartimento di Arti Visive ed il Dipartimento di Arti Applicate, che hanno il compito di programmare, organizzare e coordinare le attività e la didattica dei Corsi di studi.
4. Le sessioni di discussione delle prove finali sono fissate annualmente dal Direttore dell'Accademia. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nell'anno accademico.
5. La prova finale è individuale. Sono ammessi, previa valutazione del Direttore di Dipartimento, temi generali di gruppo in cui venga ben definito il lavoro del singolo e la relazione dello stesso con il tema generale.

Art. 2 – Requisiti e modalità di presentazione della domanda per la Prova finale

1. Per sostenere la discussione della prova finale gli studenti devono avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi, esclusi quelli previsti per la prova finale stessa.
2. Inoltre, gli studenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - avere superato tutti gli esami di profitto
 - avere depositato l'istanza presso la segreteria didattica, indicativamente almeno 30 giorni prima della data prevista per la discussione finale
 - avere assolto agli oneri di segreteria
 - essere in regola con il pagamento delle rette o eventuali altri debiti
 - essere in regola con il prestito di libri dalla biblioteca o altre attrezzature in carico all'Accademia
3. Nella domanda vanno indicati la sessione a cui si intende partecipare, gli obiettivi, i contenuti, un *abstract* della prova e l'indicazione del relatore.

Art. 3 – Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo, evidenziandone le abilità artistiche, progettuali ed organizzative e la sua capacità di gestire in autonomia le varie fasi del percorso realizzativo e progettuale
2. La discussione della prova finale si svolge nei giorni stabiliti dal calendario didattico.
3. La prova finale è di norma costituita da una parte realizzativa relativa a una tematica del corso o dell'indirizzo di studi e dalla discussione di un testo scritto volto a illustrare e presentare gli elaborati.
4. Le caratteristiche di dettaglio e gli aspetti tecnici degli elaborati, inclusi eventuali modelli, prodotti artistici e supporti informatici, verranno definiti con decreto del Direttore.
5. Gli elaborati vanno prodotti in formato digitale e/o cartaceo e consegnati in Segreteria.
6. Gli elaborati vanno consegnati con congruo anticipo stabilito dalla Segreteria, rispetto alla data fissata per la discussione.

Art. 4 – Relatore

1. Al fine di garantire una compiuta preparazione della prova finale, lo studente ha diritto di avvalersi del supporto di un Relatore.
2. Il Relatore della prova finale deve essere un docente dell'Accademia.
3. Il Relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o progettuale e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della prova finale onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
4. L'argomento e il titolo della prova finale viene definito in una presentazione sintetica del progetto, deve essere presentato al Relatore e da lui approvato.
5. Con proprio decreto, il Direttore può istituire uno o più "Laboratori prova finale", ciascuno formato da una pluralità di docenti dell'Accademia, il cui obiettivo consiste nel supportare lo sviluppo del progetto oggetto della prova finale da parte dello studente in modalità collettiva.
6. Qualora il progetto di prova finale coinvolga ambiti pertinenti ad altre discipline, il Relatore potrà proporre al Direttore di Dipartimento di coinvolgere altri Docenti dell'Accademia in qualità di Correlatori.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.
2. Le commissioni giudicatrici sono composte da Docenti dell'Accademia, in un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 presieduta dal Direttore o da suo delegato. Sono membri di diritto della Commissione i Relatori.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Direttore, così come le date e gli orari di convocazione delle commissioni sono fissate dal Direttore. Il Direttore nomina anche i relativi sostituti in caso di impossibilità di un membro a partecipare.
4. Il Relatore è tenuto a partecipare alle Commissioni giudicatrici in cui si valutano le prove finali degli studenti da lui seguiti. In caso di necessità il ruolo di Relatore viene svolto dal Presidente di Commissione.
5. Il Presidente può ammettere in sede di valutazione la presenza di altri membri o di esperti esterni all'Accademia, senza diritto al voto, per eventuali approfondimenti e pareri non vincolanti.
6. I verbali relativi alla prova finale, nei quali vengono riportate le valutazioni del Relatore e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti della commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

Art. 6 – Valutazione della Prova finale

1. La Commissione valutatrice assegna il punteggio con una procedura parametrica basata sui seguenti criteri:
 - autonomia nello sviluppo del processo progettuale
 - originalità della prova finale
 - capacità di esposizione e di discussione
 - qualità del progetto finale
2. La valutazione finale è composto dalla media ponderata dei voti di merito relative ai singoli esami conseguiti dal candidato nel suo Corso di studi espressa in centodecimali.
3. Alla prova finale possono essere assegnati collegialmente dalla Commissione un massimo di dieci/centodecimali (10/110).



4. Qualora lo studente raggiunga il punteggio massimo di 110 su 110, la Commissione può deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3, l'attribuzione della "lode" e la menzione "dega di pubblicazione".

5. La Commissione di prova finale comunica seduta stante ai candidati l'attribuzione del titolo di studio e il relativo voto in fase di proclamazione pubblica.

Art. 7 – Entrata in vigore e validità del regolamento

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti adottati per la Prova Finale ed entra in vigore a decorrere dalla prima sessione di prove finali prevista nell'Anno Accademico 2025/2026.

